

AFFRANCAMENTO DELLE ATTIVITA' IMMATERIALI

1. AFFRANCAMENTO DELL'AVVIAMENTO

Nel quarto trimestre del 2008 il Gruppo Intesa Sanpaolo si è avvalso dell'opzione prevista dall'art. 15, comma 10, del D.L. 185/2008 per il riconoscimento fiscale (cd. affrancamento o riallineamento) degli avviamenti iscritti nei bilanci di impresa emersi, in regime di neutralità fiscale, in occasione di operazioni di fusione, scissione o conferimento neutrale di azienda. L'opzione, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, consente la deduzione in via extracontabile, a titolo di ammortamento, del maggior valore fiscale riconosciuto; tale deduzione è prevista in dieci anni (invece di nove anni, come originariamente previsto, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto "milleproroghe" di fine 2010) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stata corrisposta l'imposta sostitutiva. L'affrancamento ha consentito di iscrivere 2.193 milioni di imposte anticipate corrispondenti alle minori imposte che si renderanno dovute per effetto della deduzione fiscale ai fini IRES e IRAP dell'ammortamento degli avviamenti a fronte di un onere per imposta sostitutiva pari a 1.086 milioni, con un contributo netto al conto economico di 1.107 milioni.

Nel primo trimestre del 2010 il Gruppo Intesa Sanpaolo ha effettuato ulteriori affrancamenti di avviamenti ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. 185/2008, che hanno consentito di iscrivere imposte anticipate per 172 milioni a fronte di un onere per imposta sostitutiva di 86 milioni, con un contributo netto al conto economico di 86 milioni.

Nel terzo trimestre del 2011 il Gruppo Intesa Sanpaolo si è avvalso dell'opzione per l'affrancamento delle attività immateriali iscritte nel Bilancio Consolidato 2010 prevista dal D.L. n. 98/2011. L'opzione, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, consente la deduzione in via extracontabile, a titolo di ammortamento, del maggior valore fiscale riconosciuto; tale deduzione è prevista in dieci anni a partire dal periodo d'imposta 2018 (invece che dal 2013, come originariamente previsto, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2013). L'affrancamento ha riguardato solo gli avviamenti per i quali, nelle more dell'emanazione del Provvedimento attuativo, la normativa risultava applicabile sulla base di un'interpretazione molto prudentiale; l'esercizio dell'opzione ha consentito di iscrivere imposte anticipate per 2.172 milioni a fronte di un onere per imposta sostitutiva pari a 1.072 milioni, con un contributo netto al conto economico di 1.100 milioni.

Nel quarto trimestre 2011, a seguito della emanazione del Provvedimento attuativo, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha effettuato ulteriori affrancamenti di avviamenti iscritti nel Bilancio Consolidato, che hanno consentito di iscrivere imposte anticipate per 1.525 milioni a fronte di un onere per imposta sostitutiva di 750 milioni, con un contributo netto al conto economico di 775 milioni.

Nel terzo trimestre del 2012 Intesa Sanpaolo si è avvalsa della possibilità, introdotta dal D.L. 201/2011 (cd. "Decreto Monti"), di affrancare gli ulteriori avviamenti iscritti nel Bilancio Consolidato nel corso del 2011; l'esercizio dell'opzione ha consentito di iscrivere imposte anticipate per 10 milioni a fronte di un onere per imposta sostitutiva di 5 milioni, con un contributo netto al conto economico di 5 milioni.

Nel quarto trimestre del 2012 il Gruppo Intesa Sanpaolo si è avvalso dell'opzione prevista dall'art. 15, comma 10, del D.L. 185/2008 per il riconoscimento fiscale degli avviamenti iscritti nei bilanci d'impresa in occasione di operazioni di conferimenti di azienda avvenuti nell'ambito del gruppo; l'esercizio dell'opzione ha consentito di iscrivere imposte anticipate per 23 milioni a fronte di un onere per imposta sostitutiva di 11 milioni, con un contributo netto al conto economico di 12 milioni.

Nel quarto trimestre del 2016 il Gruppo Intesa Sanpaolo ha deciso di avvalersi dell'opzione prevista dall'art. 15, comma 10 ter, del D.L. 185/2008, per il riconoscimento fiscale dell'avviamento iscritto nel Bilancio consolidato con riferimento all'acquisizione della partecipazione di controllo in Banca ITB; l'esercizio dell'opzione ha consentito di iscrivere imposte anticipate per 36 milioni a fronte di un onere per imposta sostitutiva di 18 milioni, con un contributo netto al conto economico di 18 milioni.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 147/2013, art.1, commi 150 e 151 (legge di stabilità 2014), è possibile esercitare l'opzione per il riallineamento di cui all'art. 15, commi 10 bis e 10 ter, del D.L. 185/2008 anche per le operazioni successive all'esercizio 2012.

Le citate modifiche hanno contestualmente differito la decorrenza degli effetti del riallineamento a partire dal secondo esercizio successivo al versamento dell'imposta, prevedendo anche un regime di "recapture", in caso di realizzo dei beni che hanno concorso al riallineamento, entro quattro anni dal versamento dell'imposta. Inoltre, in caso di acquisto di partecipazioni di controllo, il riallineamento fiscale degli avviamenti e delle altre attività immateriali può avvenire solo in relazione a società residenti o a stabili organizzazioni di società estere. Successive modifiche (art. 1, comma 95, della Legge 208/2015 – legge di stabilità 2016) hanno infine aumentato da un decimo ad un quinto la quota di ammortamento annuo deducibile ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. 185/2008. Da ultimo, con l'art. 1, comma 81, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. "Legge di bilancio 2018") è stata reintrodotta la possibilità di riallineare i maggiori valori delle partecipazioni di controllo in società non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018) è intervenuta - tra l'altro - a modificare con decorrenza 01/01/2018 il timing di deduzione delle quote di ammortamento relative al valore degli avviamenti iscritti in Bilancio a fronte dei quali sono contabilizzate imposte anticipate "qualificate" ai sensi della Legge 214/2011. Rientrano in tale ambito gli avviamenti di cui al presente paragrafo affrancati entro il 31/12/2014. In base alle disposizioni vigenti fino al 31/12/2017, i suddetti avviamenti erano deducibili dal reddito imponibile in 10 quote.

Le nuove norme stabiliscono, in sintesi, (i) il differimento della deduzione della quota di competenza del 2018 in base alla precedente normativa, (ii) la ridefinizione delle aliquote annue di deduzione (tali aliquote sono fissate in misura pari al 5% nel 2019, al 3% nel 2020, al 10% nel 2021, al 12% dal 2022 al 2027 e al 5% nel 2028 e nel 2029). Restano tuttavia ferme le quote di ammortamento determinate sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della citata Legge di Bilancio, se di ammontare inferiore; in altri termini, dal 2019 al 2028 si deduce la minore tra le quote di ammortamento degli avviamenti ante e post Legge di Bilancio e rinviando al 2029 la deduzione del saldo residuo non ammortizzato negli anni precedenti.

Nulla cambia in relazione al periodo di deduzione degli avviamenti affrancati dopo il 31/12/2014.

2. AFFRANCAMENTO DI ALTRI *INTANGIBLES*

Con riferimento agli *intangibles* diversi dall'avviamento emersi in occasione di operazioni di fusione, scissione o conferimento neutrale di azienda, i principi contabili internazionali stabiliscono che, in sede di prima iscrizione, qualora il valore iscritto in bilancio non abbia riconoscimento fiscale, debbano essere rilevate imposte differite passive corrispondenti alle maggiori imposte che si renderanno dovute per effetto della non deducibilità dell'ammortamento o, per quelli non soggetti ad ammortamento (*es. brand name*), della maggior plusvalenza fiscale realizzabile in ipotesi di cessione.

L'affrancamento fiscale, in questi casi, consente di ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore contabile degli *intangibles* iscritti in bilancio e pertanto, di rilasciare la relativa fiscalità differita iscritta in sede di prima iscrizione.

Nel primo trimestre del 2009 Intesa Sanpaolo si è avvalsa dell'opzione prevista dall'art. 15, comma 10, del D.L. 185/2008 per l'affrancamento degli altri *intangibles* (*brand name* e *intangibles* a vita utile definita) iscritti nei bilanci di impresa. Per effetto di tale riallineamento è stata cancellata la fiscalità differita iscritta in bilancio con un beneficio a conto economico di 1.028 milioni a fronte di un onere per imposta sostitutiva di 517 milioni, con un contributo netto al conto economico di 511 milioni.

Nel quarto trimestre del 2011 Intesa Sanpaolo si è avvalsa dell'opzione introdotta dal D.L. n. 98/2011 per l'affrancamento degli *intangibles* iscritti nel bilancio consolidato 2010. Per effetto di tale riallineamento è stata cancellata la fiscalità differita iscritta nel bilancio consolidato con un beneficio a conto economico di 500 milioni a fronte di un onere per imposta sostitutiva di 245 milioni, con un contributo netto a conto economico di 255 milioni.

Nel terzo trimestre del 2018 Intesa Sanpaolo si è avvalsa dell'opzione prevista dall'art. 15, comma 10, del D.L. 185/2008 per l'affrancamento di taluni *intangibles* per complessivi 67,4 milioni iscritti *ex novo* nel bilancio dell'esercizio 2017 quale effetto del processo di PPA relativo all'acquisizione delle ex Banche Venete. Per effetto di tale riallineamento è stata cancellata la fiscalità differita iscritta in bilancio con un beneficio a conto economico di 21,8 milioni a fronte di un onere per imposta sostitutiva di 10,8 milioni, con un contributo netto al conto economico di 11 milioni.

Le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 di cui al paragrafo precedente tornano applicabili anche alle quote di ammortamento relative agli *intangibles* iscritti nel bilancio consolidato e oggetto di affrancamento nel quarto trimestre del 2011.

3. INSIEME AGGREGATO DI BANCA POPOLARE DI VICENZA E VENETO BANCA

Con efficacia 26 giugno 2017 Intesa Sanpaolo ha firmato con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di certe attività e passività e certi rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca (cd. "Insieme Aggregato") nell'ambito della procedura di liquidazione coatta e amministrativa disposta dal decreto legge 25 giugno 2017, n. 99 (convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2017 n. 121).

Con l'acquisizione dell'Insieme Aggregato sono state trasferite anche attività per imposte anticipate derivanti dall'affrancamento, ai sensi dell'art. 15, comma 10 ter del D.L. 185/2008, di avviamenti e attività immateriali iscritti nel Bilancio consolidato dell'ex Banca Popolare di Vicenza ed ex Veneto Banca per un ammontare pari a:

- 61 milioni in relazione all'ex Banca Popolare di Vicenza;
- 32 milioni in relazione all'ex Veneto Banca.